

Con processo verbale della seduta del 20.12.2021, redatto dal Segretario, nella persona del dott. Eugenio Aveta, dirigente della Struttura di supporto, la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, composta dai Sigg.ri

- F.to: Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, Presidente
- F.to: Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito, Vicepresidente
- F.to: Avv. Adolfo Russo, Componente
- F.to: Avv. Domenico Santonastaso, Componente

previa estensiva lettura, ha approvato la seguente

RELAZIONE

ex art.8, punto 8, L.R. Campania n.25/2018 e s.m. e i. e ex art.6, comma 4 nonché ex art.15, punto 2, del Regolamento interno della Consulta di garanzia Statutaria della Regione Campania

SULL'ATTIVITÀ DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
DELLA REGIONE CAMPANIA
NEL 2021

(terzo anno del di essa funzionamento)

INDICE

Capitolo I

Premessa

1. Imprevisti dell'anno 2021 condizionanti l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania:
 - a) la pandemia da COVID-19pag. 4
 - b) la mancata attribuzione delle risorse finanziarie, siccome richieste nel settembre 2020 con apposita relazione annuale per il fabbisogno, per far fronte alle attività dalla Consulta programmate per l'anno 2021.....pag. 5
 - c) la mancata elezione/nomina del quinto componente della Consulta.....pag. 5
 - d) le altre problematichepag. 5
2. Prime, sintetiche, conclusioni in premessa..... pag. 6

Capitolo II

Iniziativa assunta dalla Consulta nell'anno 2021 per far fronte agli imprevisti e per il più utile disimpegno di quanto, a titolo di attività *extra-pareristica*, comunque previsto dalla legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva del medesimo Organismo.

1. Iniziativa per la risoluzione delle problematiche relative:
 - a) alla pandemia da COVID-19.....pag. 9
 - b) alla mancata attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2021 siccome tempestivamente richieste nel settembre 2020 con apposita relazione annuale per il fabbisogno.....pag. 10
 - c) alla mancata elezione/nomina del quinto componente della Consulta.....pag. 12
 - d) a altra questione (rinvio).....pag. 12
2. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione programmatica della Consulta per l'anno 2022.....pag. 15
3. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione annuale della Consulta.....pag. 18

Capitolo III

Le attività di alta consulenza giuridica della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania nell'anno 2021. I tre riscontri a apposite richieste approvati dalla Consulta.

1. Sommario inquadramento tematico e temporale dell'attività di alta consulenza giuridica disimpegnata dalla Consulta di Garanzia Statutaria dagli inizi dell'anno 2021 e fino a tutto il 20.12.2021.....pag. 19
2. In particolare, circa la prima richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 08.02.2021 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.....pag. 20
3. In particolare, circa la seconda richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 23.04.2021 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.....pag. 22
4. In particolare, circa la terza richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 23.04.2021 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.....pag. 25

CAPITOLO I

PREMESSA

1. Imprevisti dell'anno 2021 condizionanti l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania:
 - a) la pandemia da COVID-19;
 - b) la mancata attribuzione delle risorse finanziarie, siccome richieste nel settembre 2020 con apposita relazione annuale per il fabbisogno, per far fronte alle attività dalla Consulta programmate per l'anno 2021;
 - c) la mancata elezione/nomina del quinto componente della Consulta;
 - d) le altre problematiche.

La presente, annuale relazione, è prevista dall'art.8, comma 8 della legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania (qui in appresso, per brevità, anche definita solo *Consulta*), nonché dall'art.15, punto 2, del Regolamento interno a questo Organismo.

Entro e non oltre lo spirare di ciascun anno la Consulta è tenuta a stendere, pubblicare e trasmettere tale relazione a Chi di competenza, e tanto al fine di rendere con la massima trasparenza "a consuntivo" note le attività da essa disimpegnate nel corso del volta per volta relativo annuale periodo.

Quella che segue è la relazione annuale riguardante l'anno 2021, la cui premessa è formata dalla seguente sintetica ricognizione dei vissuti imprevisti.

a) La pandemia da COVID-19, come noto, non è terminata con lo spirare dell'anno 2020; benvero, il relativo stato emergenziale, già più volte prorogato dal repubblicano Governo, risulta di recente essere stato protratto al 31.03.2022. Pertanto, il quadro pandemico, ancora affatto superato al termine del 2021, ha, come immaginabile, nel corso di quest'anno condizionato l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Benvero, sebbene con la massiccia campagna vaccinale sia *medio tempore* sopravvenuta efficace e coordinata contromisura all'epocale fenomeno patologico in questione nella di esso originaria manifestazione, tuttavia il planetario preconstituito ordine sociale, politico, etico/religioso, economico/finanziario non è ancora riuscito a venire a capo delle criticità indotte dalle varianti virali oltremodo tragiche quanto a sofferenze cagionate in ogni campo della vita dell'uomo di qualsivoglia quadrante planetario, anche di quello, altamente progredito, integrante la parte più occidentale del c.d. *Continente Antico*, di cui l'Italia è più che esemplarmente costitutiva parte.

b) Ancor prima del 30 di settembre dello scorso anno (2020), termine che con periodicità annuale è previsto ex lege regionale n.25/2018 e ss.mm. (istitutiva della Consulta) come volta per volta utile per rendere possibile il concretizzarsi del prefissato funzionale scopo (*id est* il tempestivo appostamento in bilancio di risorse finanziarie ¹) la Consulta curò di trasmettere a Chi di competenza, per così conseguire accordo e indi concrete risultanze, apposita relazione circa il fabbisogno necessario a porre in essere le attività programmate per l'anno 2021.

Purtroppo, sebbene sollecitato, alcun riscontro ha fatto seguito, per cui per l'anno 2021 la Consulta s'è scoperta nell'impossibilità materiale di poter realizzare le programmate attività siccome ulteriori rispetto alla pareristica.

c) La Consulta, dal tempo delle dimissioni (formalmente presentate in data 22.07.2020, con presa d'atto del 25.08.2020) del componente e, *ratione temporis*, anche Presidente della Consulta, Prof. Pasquale Stanzone, risulta integrata da quattro dei cinque componenti *ex lege* previsti.

Orbene, tale *vacatio*, se, per un verso e finora *medio tempore*, non ha interdetto il regolare funzionamento dell'Organismo ², che comunque s'è tempestivamente dato un nuovo Presidente (nella persona del Prof. Avv. Alfonso Furgiuele) e un nuovo Vice-Presidente (in persona del Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito), ha, per altro verso, codesto privato della possibilità di volta per volta giovare del pure alto contributo (non solo pareristico) in potenza proveniente da altro affermato professionista.

d.1) Dagli inizi del 2021 e fino ad oggi si sono registrati residuali riverberi riconducibili al rinnovo, datato settembre 2020) dei rappresentativi politici vertici istituzionali della Regione Campania -- Consiglio e Presidenza, sia di Giunta che di Consiglio stesso --.

Tali riverberi, palesatisi ancora nel pieno dell'esplosione delle enormi difficoltà e problematiche provocate dalla sopra detta pandemica congiuntura, ha sortito, quale effetto, il rallentamento (di per sé già ordinariamente fisiologico sul piano squisitamente politico) di quella, anche organicamente interdipendente e corale, regionale attività amministrativa, che, quanto meno finora, s'è dimostrata essere il principale volano per lo svilupparsi delle pareristiche funzioni della Consulta.

¹ Appunto, poiché necessarie, richieste dalla Consulta a servente corredo del proprio programma di attività per la successiva annualità.

² Tanto è consentito da apposita previsione della regionale legge istitutiva n.25/2018 (*cfr.* l'art.2, comma 1); il numero di quattro componenti risulta sufficiente a garantire il formarsi di qualificata maggioranza utile a rendere regolarmente valida, a mente di quanto disposto dall'art.9 del Regolamento interno, qualsivoglia tipo di seduta e di deliberazione della Consulta.

A ogni buon conto, non compete certo a questo Organo soffermarsi sull'esegesi e sui caratteri distintivi della testé detta fenomenica circostanza; benvero:

- e in primo luogo, ciò esula dalle di codesto funzionali prerogative;
- qualsivoglia riserva di dubbio esiterebbe comunque recessivo rispetto al comunemente ben noto, qui sopra testé richiamato, dato empirico, che, qualora in tale dannato caso, in modo assorbente e da solo si incaricherebbe di sconfessare la tesi contraria, a cagione del fatto che questa oltremodo difficilmente potrebbe risultare sostenibile come invece vera.

d.2) Il rinnovo in particolare della consiliare Compagine della Regione Campania ha portato con sé una novità, per versi problematica, data dalla circostanza che, per la prima volta con un caso temporalmente riconducibile allo spirare dell'anno 2020, per la seconda volta con altro caso registratosi nel primo trimestre del c.a. (v. qui *infra*), alla Consulta siano state avanzate da Organi consiliari richieste oltremodo interessanti ma esulanti dalle funzionali prerogative di tale Organismo, come da previsioni statutaria (art.57), legislativa (l.r. 25/2018, artt. 3, 4, 5, 6 e 7) e regolamentare interna (art.11), secondo vettrici della possibilità, per quest'ultimo, di rilasciare conferente parere. Benvero, le richieste pervenute alla Consulta hanno riguardato casi per i quali il detto Organismo era stato ineditamente chiamato a rilasciare parere su bozze di disposizioni normative.

Prime, sintetiche, conclusioni in premessa

Summatim, val bene dar subito conto, e fin con questa premessa, che l'Organismo nel suo complesso (Organo collegiale e Struttura di supporto), nel corso del 2021 ha, di volta in volta (come più diffusamente si relazionerà nei capitoli, che, *infra*, qui in appresso seguiranno), con diligenza e tempestività fatto fronte e, *quatenus opus facere*, anche risolto quanto di problematico e difficoltoso paratosi innanzi alla possibilità di esercitare regolarmente le sue proprie funzioni, e tanto da poter, a consuntivo, oggi definire come più che significativi i risultati conseguiti nel corso dell'anno volgente al termine.

Fin d'ora la Consulta sente di dover cogliere l'occasione datale dalla formalizzazione della qui corrente "*Relazione annuale*" per dare atto alla per essa *Struttura di supporto* e, in particolare, al Dott. Eugenio Aveta, n.q. di questa dirigente e Segretario dell'Organismo, *quatenus opus* coadiuvato dal Dott. Aldo Amabile, di aver disimpegnato le funzioni di relativa sua propria competenza con sempre lodevoli diligenza, perizia e tempestività, nonché con costante e encomiabile abnegazione.

Val bene che subito si puntualizzi che, per quanto concerne la Consulta, da quanto cennato nel paragrafo che precede, e in estremamente succinta sostanza, ne è conseguito:

- il non essersi potuto registrare come funzionalmente ordinario l'incedere delle preordinatamente presupposte attività procedimentali e provvedimenti degli Organi, tutti, della Regione Campania, siccome causalmente a monte in grado di potenzialmente compulsare, effettivamente a valle e secondo il volta per volta avvertito bisogno, la Consulta con più richieste di pareri rispetto a quelle avanzate;
- ad esclusiva cagione di ontologicamente "esterne" (all'Organismo) circostanze impeditive, l'aver comunque potuto essa attendere al disbrigo dei suoi propri funzionali compiti, siccome ad essa assegnati dallo Statuto (art.57) e da dedicata legge regionale (l.r. 25/2018 e ss.mm.);
- il comunque essersi riuscito a celebrare nn. 20 sedute collegiali³ (delle quali nn. 13 in presenza e, *a fortiori*, cioè per le ben note cause esterne,⁴ come tali non riconducibili a circostanze personali tanto del Collegio quanto dei singoli componenti l'Organismo, le restanti nn. 7 in telematica audiovisivoconferenza), all'esito delle quali s'è potuta registrare:
 - a) la redazione, l'approvazione e la tempestiva, rispettiva, trasmissione ai richiedenti di nn.3 riscontri (tra pareri e meri riscontri scritti);
 - b) la predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione ai competenti, presidenziali, Uffici regionali della programmatica relazione (prevista dall'art.8, comma 7, della l.r. n.25/2018 e ss.mm., nonché dall'art.15, punto 1, del Regolamento interno, definente il fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario delle proprie struttura e attività per l'anno 2022;
 - c) la predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione ai competenti, presidenziali, Uffici regionali della relazione annuale ex art.8, comma 8, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm. e ex art.6, comma 4 nonché ex art.15, punto 2, del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania
 - d) la predisposizione e trasmissione di significativa corrispondenza del Presidente dell'Organismo, come ben noto non solo alle Presidenze di Giunta e Consiglio Regionale;
- il pertanto di essa residuale rammarico:

³ Le verbalizzazioni delle quali sono disponibili nella sezione on-line della Consulta di Garanzia ospitata sul portale del Consiglio regionale (<https://www.cr.campania.it/consulta-garanzia-statutaria/index.php/attivita/altro/verbali>).

⁴ Difatti, sono ben noti, e serbati, gli urgenti e inderogabili, provvedimenti, che anche nel corso dell'anno 2021 hanno ostato all'inverarsi di una simile più costante presenza fisica, provvedimenti che la competente dirigenza regionale ha di volta in volta dovuto adottare per la primaria tutela della salute al fine di interdire l'accesso agli Uffici, tra cui quelli assegnati alla Consulta, di per sé (per la ridotta ampiezza) non in grado di sostenere, e assicurare come sicura, la contestuale in ciascuno di essi presenza fisica dei componenti l'intero Organismo.

* rispetto ai suoi propri *desiderata*, unicamente con riguardo al solo dato numerico dei pareri che ha potuto rilasciare, atteso che alla ridotta quantità delle domande non altro può far seguito se non la ridotta quantità delle risposte;

** a ogni buon conto, serena soddisfazione per la consapevolezza di aver sempre ben operato in scienza, coscienza e diligenza con riguardo alla qualità della curata e licenziata attività pareristica e di mero riscontro, siccome nel corso dell'anno 2021 disimpegnata in modo comunque tempestivo e senza l'insorgenza di insoddisfazione di sorta alcuna da parte di chicchessia, anzi;

*** di non aver (ancora) potuto registrare risolutivo riscontro rispetto a quanto formalmente e informalmente proposto per conseguirsi, come *per facta concludentia* rilevato, convenevolmente adeguate con modifiche normative le sue proprie funzionali prerogative.

CAPITOLO II

Iniziative assunte dalla Consulta nell'anno 2021 per la risoluzione di varie problematiche e per l'ossequioso disimpegno di quanto, a titolo di attività *extra-pareristica*, comunque previsto dalla legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva del medesimo Organismo

1. Iniziative per la risoluzione delle problematiche relative:

- a) alla pandemia da COVID-19;
- b) alla mancata attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2021 siccome tempestivamente richieste nel settembre 2020 con apposita relazione annuale per il fabbisogno;
- c) alla mancata elezione/nomina del quinto componente della Consulta;
- d) ad altra questione (rinvio).

a) L'Emergenza nazionale da COVID-19 (*ab origine* datata 31.01.2020) sulla scorta di ulteriori provvedimenti governativi s'è notoriamente protratta per tutto l'anno 2021, sicché l'ossequio alle determinazioni governative, tanto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto della Presidenza della Regione Campania, siccome votate a ridurre il più possibile il pericolosissimo espandersi della pandemia, ha necessitato che riscontrasse reiterata applicazione anche per il 2021 la cautelativa misura, siccome inizialmente adottata dal Presidente *p.t.* della Consulta a decorrere dalla sesta seduta dell'anno 2020 (segnatamente tenutasi il 23.03.2020), e poi anche regolamentata, siccome mirante, fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e in considerazione anche delle mutevoli evidenze del contagio, a tenere, allorquando prudente, le sedute con modalità da remoto, segnatamente mediante il sistema della *conference call*.

Pertanto, nel corso del 2021, su un numero totale di 20 sedute, 13 sedute sono state tenute in presenza e le restanti 7 sono state tenute in audiovideoconferenza.⁵

A ogni buon conto, anche in un così protrattosi emergenziale contesto la Consulta ha inteso assicurare la costante continuità del suo proprio funzionamento, e tanto ha fatto, oltre che con il puntuale disimpegno della sua "elettiva" funzione pareristica, anche tramite circolare nota p.e.c. del 15.01.2021, prot. 650/u,⁶ del

⁵ E in relazione alla evoluzione della situazione pandemica dovuta all'affermarsi delle più contagiose varianti e alle esigenze di contenimento del contagio, per la tenuta delle sedute il Presidente, nel corso della seduta dell'Organismo del 22.02.2021 ha proposto, e la medesima Consulta ha approvato, di adottare un approccio flessibile, valutando di volta in volta - considerati gli argomenti in discussione e raccordandosi per le vie brevi, ove possibile anche in prossimità della data fissata - la possibilità di tenere le collegiali sedute in presenza fisica oppure in videoconferenza.

⁶ Che, quale allegato, *quatenus opus d'utilità* integra la presente relazione

suo proprio Presidente, siccome trasmessa non solo alle Presidenze di Giunta e Consiglio nonché ai consiliari Capi Gruppo e ai vertici dell'apparato burocratico regionale, ma anche a tutte le territoriali Amministrazioni pubbliche campane; in sostanza, con questa comunicazione questo Organismo ha dato preventivamente e in estrema sintesi conto, a tutti gli interessati Organi dell'amministrativo apparato regionale, non solo delle attività da esso disimpegnate anche nel periodo della emergenza sanitaria, così come peraltro formalmente e concretamente già verificatosi pure nel corso del periodo feriale/agostano del 2020, ma anche della significativa circostanza che si sarebbe potuto fare funzionale affidamento sulla di esso propria immediata disponibilità a esaminare le questioni oggetto di eventuali richieste di parere.

b) La problematica concernente l'omessa attribuzione, nel corso del 2021 e in relazione a quest'annualità, delle risorse finanziarie dalla Consulta richieste nel settembre 2020 (con apposita relazione ex art.8, comma 7, della l.r. n.25/2018 e ss.mm., nonché ex art.15 del Regolamento interno dell'Organismo) relativa al tempestivamente presentato fabbisogno per l'ordinario funzionamento delle proprie struttura e attività è stata oggetto di esame nel corso di ben dieci sedute di questo Organismo, segnatamente del 26.01.2021, del 03.05.2021, del 17.05.2021, del 31.05.2021, del 28.06.2021, del 13.07.2021, del 26.07.2021, del 14.09.2021, del 27.09.2021, del 14.10.2021 e del 25.10.2021.

In estrema sintesi, all'esito di approfondite discussioni, la Consulta, in particolare a ufficio del di essa Presidente, con varie iniziative (formali e informali, a priori collegialmente, discusse, concordate e approvate nonché puntualmente in costante aggiornamento rendicontate sempre in contesto collegiale; cfr. le verbalizzazioni delle sopra richiamate sedute) poste in essere nel corso dell'intero 2021 è stata impegnata a determinare le condizioni perché ad essa risultassero attribuite le risorse finanziarie finalizzate a concretizzare il fisiologicamente ordinario funzionamento delle proprie struttura e attività (anche di natura extra-pareristica, ma comunque di conferente vario genere e interesse⁷; cfr., in particolare, le verbalizzazioni

7

Attività	euro
<i>Editing e pubblicazione di brochure informativa su attività della Consulta e possibilità di consulenza offerta agli amministratori pubblici della Regione Campania</i>	3.000
<i>Seminario di studi sul Ruolo degli organi di garanzia e autonomia regionale</i>	5.000
<i>Pubblicazione dei primi due numeri dei Quaderni della Consulta</i>	6.000
<i>Convegno Democrazia partecipativa e istituto del Referendum</i>	5.000
<i>Tavola rotonda con amministratori degli Enti locali regionali sulle funzioni della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania</i>	3.000
<i>Acquisto libri, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della struttura</i>	8.000

delle sedute del 03.05.2021⁸ e del 17.05.2021⁹, indi cfr. la presidenziale nota della Consulta prot. 7566/u del 28.05.2021, nonché cfr., ancora, la verbalizzazione della seduta del 28.06.2021).¹⁰

Pubblicazione atti dei convegni organizzati	10.000"
---------------------------------------------	---------

⁸ Laddove testualmente è dato rinvenire in lettura quanto segue: « ... La Consulta passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno e valuta quali attività possono essere avviate nell'immediato, nelle more che dall'approvazione del gestionale del Consiglio si abbia notizia circa la copertura del fabbisogno rappresentato con la relazione programmatica per il 2021 inviata lo scorso autunno all'Ufficio di Presidenza. Il prof. d'Ippolito propone di procedere alla pubblicazione on line di volumi o quaderni di approfondimento in quanto - con poca spesa e attivando i fornitori di servizi e di editing digitale presenti nelle short list del Consiglio – risultano agevoli e necessitanti della sola produzione di contenuti. Il prof. D'Ippolito si propone per la redazione di una bozza di richiesta alle strutture amministrative del Consiglio per l'attivazione dei servizi in questione, avendone già esperienza dai precedenti incarichi ricoperti. La Consulta si dice d'accordo e propone che il prof. d'Ippolito, anche in virtù del ruolo di indirizzo assunto presso l'Università quale Preside di Facoltà, svolga una funzione di orientamento editoriale e scientifico sui contenuti dei documenti di approfondimento da pubblicare. Il prof. d'Ippolito ringrazia per la stima e manifesta la propria disponibilità proponendo per la prima pubblicazione il tema del ruolo delle Consulte di garanzia e i più rilevanti pareri rilasciati dalla Consulta, impegnandosi altresì a elaborare una ipotesi di linea "editoriale" da sviluppare su un congruo arco temporale. Sempre in relazione alla programmazione delle attività, la Consulta demanda al Segretario la verifica della disponibilità di fondi nel gestionale 2021 riservandosi l'attivazione di eventuali ulteriori iniziative in base all'esito».

⁹ laddove testualmente è dato rinvenire in lettura quanto segue: « ... prof. d'Ippolito che ha predisposto per la seduta odierna una proposta di richiesta da indirizzare agli uffici del Consiglio per attivare servizi di pubblicazione on line di volumi o quaderni di approfondimento. Per quanto noto da esperienza nel mondo universitario, il prof. d'Ippolito rappresenta che, in genere, i servizi di editoria digitale prevedono un costo contenuto includente il confezionamento dei contenuti resi in veste grafica definitiva pronta per la stampa, la pubblicazione sul portale dell'editore e la distribuzione del link tramite vari social e altri portali. La pubblicazione in cartaceo ha invece un costo suppletivo per dato numero di copie. La Consulta dovrà nominare un Comitato scientifico costituito, oltre che dai componenti della Consulta, da esponenti eminenti del mondo giuridico con funzione di valutare il merito dei contributi da pubblicare in coerenza alla linea dei contenuti definita da un Comitato di direzione editoriale costituito dai membri della Consulta. Sempre in relazione al secondo punto, il Presidente chiede al Segretario l'esito delle verifiche condotte sulla disponibilità di risorse nel gestionale per sostenere il programma delle attività della Consulta, come rappresentate con la relazione programmatica per il 2021 inviata lo scorso autunno all'Ufficio di Presidenza. Il Segretario evidenzia che il gestionale non contempla un capitolo dedicato alle attività della Consulta e che i soli capitoli potenzialmente utilizzabili allo scopo – il capitolo 6169 intestato "Assistenza e servizi per eventi esterni degli organismi di garanzia e controllo" e il capitolo 6411 intestato "Studi legislativi – Spese per iniziative editoriali e pubblicazioni volte alla promozione dell'immagine del Consiglio Regionale" – risultano allo stato privi di risorse per le annualità 2021, 2022 e 2023. Non può tuttavia escludersi che la richiesta di attivare la fornitura di servizi di editoria digitale possano essere accolte e finanziate su fondi diversamente disponibili. Il Segretario rappresenta inoltre, per quanto appreso dalla consultazione di colleghi, che in alternativa si potrebbe attivare il servizio interno fornito dal CED del Consiglio che tuttavia ha, ovviamente, una valenza editoriale e di visibilità scientifica diversa da quella offerta da un editore professionale. La Consulta dopo ampia discussione delibera di procedere a inoltrare la richiesta, qui allegata, agli uffici del Consiglio e di definire la linea editoriale del primo quaderno da discutere nella prossima seduta».

¹⁰ laddove testualmente è dato rinvenire in lettura quanto segue: «... il Presidente ... informa che non si registrano novità circa la richiesta per l'affidamento del servizio di pubblicazione online dei Quaderni della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania – Periodo 2021/2025 (cfr. nota della Consulta prot. 7566/u del 28/5/2021). La Consulta prende atto riservandosi le decisioni di organizzazione circa le attività connesse alla pubblicazione dei quaderni una volta ricevuta notizia dell'accoglimento della propria richiesta».

Tuttavia, malgrado più volte avviatesi, e coltivate, le interlocuzioni in specie (ma non solo) con il consiliare Ufficio di Presidenza ¹¹, non s'è potuto registrare alcunché di fattivo, e tanto con ogni probabilità giacché, quanto meno nel corso del primo anno di funzionamento della rinnovata compagine consiliare e giunta, fisiologiche sono state le *defaillances* e i rallentamenti della c.d. “macchina amministrativa” siccome dipese/i non solo dagli avvicendamenti interessanti tutti i settori e gli uffici del consiliare, presidenziale e giunta, ma anche dalle comprensibili difficoltà di tempestivamente adeguare tale “macchina” in un contesto che comunque è continuato ad essere quello, oltremodo problematico e ancora per molti versi “inedito”, pandemico.

Come ovvio, in mancanza della attribuzione alla Consulta delle affatto esorbitanti nel *quantum*, ma necessarie, risorse, nessuna delle attività *extra-pareristiche* programmate come a realizzarsi nel corso del 2021 sé potuta realizzare.

c) Come già cennato in premessa, la Consulta, valutate le ragioni di equilibrio ed opportunità funzionale, altresì ritenuto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 11 del 08.06.2020, essa, *ex lege* e da interna regolamentare normativa, comunque operi nella legittimità e nella pienezza dei propri poteri, con il dovuto tatto istituzionale e con costante periodicità s'è informata ¹² presso Chi di competenza circa i tempi necessari per conseguirsi integrato l'Organismo con la elezione/nomina del di esso quinto componente.

Non altro la Consulta ha potuto disimpegnare al riguardo poiché del tutto esulante dalle di essa proprie funzioni.

d) Come altresì già cennato in premessa, il rinnovo in particolare della consiliare Compagine della Regione Campania ha portato con sé una novità, per versi problematica, data dalla circostanza che, per la prima volta con un caso temporalmente riconducibile allo spirare dell'anno 2020 ¹³, per la seconda volta con altro caso

¹² E tanto s'è verificato non solo nel corso dell'incontro del 29.01.2021 tra il (richiedente) Presidente dell'Organismo con il Presidente del C.R., l'On. Dott. Gennaro Oliviero, presso l'ospitante sede di quest'ultimo (*cf.* in verbale di seduta del 08.02.2021 di questo Organismo), ma anche in prossimità e dopo seduta del 18.05.2021 del Consiglio Regionale all'o.d.g. del quale era stata inserita la elezione del quinto componente della Consulta (*cf.* le verbalizzazioni delle sedute del 17.05.2021 e del 31.05.2021 di questo Organismo).

¹³ *Id est* quello integrato da richiesta di parere avanzata con nota Consiglio Regionale della Campania prot. n.0016218/e del 18.11.2020, in pari data registrata dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, a cura e firma del Sig. Presidente del Consiglio Regionale, l'On. Dott. Gennaro Oliviero, pel tramite della quale si chiedeva “... alla luce della intervenuta modifica della legge regionale 25/2018 relativa alla individuazione delle categorie dei soggetti candidabili, di esprimere parere in ordine alla edizione di un nuovo bando con conseguente inapplicabilità delle previsioni di cui alla citata legge regionale 17/96”.

registratosi temporalmente nella avanzata primavera ancora del 2021 (v. qui *infra*), alla Consulta siano state avanzate da Organi consiliari richieste oltremodo interessanti ma esulanti dalle funzionali prerogative di tale Organismo, come da previsioni statutaria (art.57), legislativa (l.r. 25/2018, artt. 3, 4, 5, 6 e 7) e regolamentare interna (art.11), secondo vettrici della possibilità, per quest'ultimo, di rilasciare conferente parere. Benvero, le richieste pervenute alla Consulta hanno riguardato casi per i quali il detto Organismo era stato ineditamente chiamato a rilasciare parere su bozze di regionali disposizioni normative.

A ogni buon conto, sia nel primo che nel secondo caso la Consulta, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione della P.A., con particolare interesse e funzionalmente responsabile slancio ha approfondito le fattispecie nonché ha, con rispettiva opportunità e legittimità, licenziato non pareri ma meri, comunque tempestivi e utili, riscontri alle spiegate richieste.

Per economicità del presente scritto e, quindi, al fine di scongiurare tediose ripetizioni, più compiuta conoscenza dei particolari in parola potranno *infra* qui (segnatamente nell'ambito della trattazione del Capitolo III) rinvenirsi in sede di più analitica illustrazione di quanto conferentemente riscontrato dalla Consulta.

Qui sol si reputa di evidenziare quanto segue.

La Consulta, a fronte dell'accusata ricezione di una seconda proposta di parere¹⁴ recante le sopra dette "criticità", in quanto relative alla inammissibilità della richiesta, ha reputato di dar corso a questa con mero "riscontro", integrante punto di vista doverosamente deprivato della *ex lege* prevista forma riservata ai "pareri" veri e propri, e nulla più in tale fase disimpegnando, ritenendo che il perimetro del proprio agire fosse delimitato dalla citata legge regionale e che eventuali modifiche tese a regolarne il raggio d'azione non potessero che provenire dalla iniziativa del Consiglio e della Giunta su proposta delle strutture regionali. Pertanto, in un primo tempo l'Organismo ha convenuto che, anche se in occasione della propria attività consultiva, esso non detenesse legittimità a esprimere eventuali necessarie proposte di modifiche alla l.r. n.25/2018, potendo con riguardo a questa semmai soltanto evidenziare le rilevate "criticità".

Allorquando, però, questo Organismo è venuto a conoscere di ulteriore richiesta ad esso avanzata per il rilascio di parere in relazione ancora una volta a proposta di legge, come tale non facente parte del normato novero delle fattispecie sulle quali essa medesima Consulta è legittimata a dispiegare le propriamente demandate funzioni, il di questa Collegio ha reputato fosse giunto il momento di più circostanziatamente ricalibrare e motivare il disimpegno della sua propria funzione consulenziale.

Sicché, previe istruttoriamente approfondite discussioni appositamente tenutesi con riguardo alla richiesta di parere pervenuta nell'anno 2021 (segnatamente in primavera), con mero riscontro scritto, siccome

¹⁴ Benvero, si ripete che il primo caso di queste atipiche richieste s'era registrato nell'ultimo trimestre dell'anno 2020, e già era stato trattato e licenziato con mero, "interno", riscontro.

approvato nella seduta del 23.04.2021 (*cf.* il conferente processo verbale nonché, *infra*, più analitica ricognizione del caso nell'ambito della trattazione del Capitolo III), la Consulta ha reputato di illustrare ai vertici regionali (istituzionali/politici/rappresentativi anche consiliari, nonché governativi e pure burocratici/amministrativi) l'opportunità data di adeguare tanto il dettato statutario e legislativo istitutivo di questo Organismo quanto il di codesto "portafoglio funzionale".

Inoltre, attesa la portata della tematica, la Consulta s'è anche risolta a ritenere che fosse ormai giunto il tempo di prendere diretto contatto personale con la Presidenza del C.R. e della G.R. perché queste potessero, appunto sulla scorta di maggiore cognizione di causa scaturente da dialogica interlocuzione, scrutinare la sopravvenuta eventualità, per il legislatore regionale, di interrogarsi circa l'opportunità, o meno, di adeguare, con intervento legislativo integrativo (di tipo additivo), le funzioni dell'Organismo.

Ne è conseguita:

- presidenziale nota prot. 6450/u del 05.05.2021, contenente valutazioni appunto circa l'ampliamento delle competenze della Consulta al fine di rendere possibile il suo contributo al miglioramento della qualità della legislazione e dell'azione amministrativa in genere;
- ulteriore approfondimento della problematica in seno all'Organismo stesso (*cf.* le verbalizzazioni delle sedute del 17.05.2021 ¹⁵ e del 28.06.2021).

A ogni modo, e di là da ciò, significativo segnale che il legislatore regionale fosse *ex se* già sensibilmente consapevole e anche pronto a cogliere l'opportunità di ampliare (per vieppiù giovarsene) le funzioni di questo Organismo (ma non ancora con riguardo a preventivo scrutinio di legittimità di disegni di legge) s'è registrata con la proposta di legge regionale n.119 del 28.05.2021, potenzialmente introduttiva di misure volte ad assicurare la piena tutela del diritto all'ambiente, con modifica della legge regionale 28 maggio 2009 n. 6 (*id est* -rinnovato- Statuto della Regione Campania). In particolare, tale proposta ha previsto il potenziamento del ruolo della Consulta di Garanzia Statutaria, all'uopo prevedendo che questa potesse essere chiamata anche ad esprimere pareri di conformità delle leggi regionali ai principi ambientali, di talché ampliando la sfera dei soggetti legittimati a chiederne il parere tramite la possibilità di accesso diretto alla

¹⁵ Laddove testualmente è dato rinvenire in lettura quanto segue: « ... considerata la circostanza delle frequenti richieste di espressione di parere della Consulta su disegni di legge regionale, dato atto della recente nota di riscontro e consequenziale richiesta alla richiesta di parere formulata dal Presidente della 1^a Commissione Permanente Affari Istituzionali, attese le limitazioni derivanti dallo Statuto regionale e contenute nella legge istitutiva dell'organo di alta consulenza giuridica - valuta l'opportunità di chiedere un incontro al Presidente della Giunta teso a sondare la volontà e la possibilità di un intervento legislativo volto ad assecondare l'esigenza, palesatisi con le citate richieste pervenute, di ampliare la portata dei pareri della Consulta. La Consulta, valutata positivamente l'opportunità, decide di chiedere un incontro con il Presidente della Giunta».

Consulta da parte (anche) delle associazioni ambientaliste riconosciute (elemento di novità, quindi, dato dal fatto che, per la prima volta, s'è prefigurato che soggetti legittimati a postulare alla Consulta il rilascio di pareri potessero essere anche qualificati soggetti appartenenti alla Comunità regionale e, quindi, soggetti non esclusivamente integranti gli Organi dell'Apparato regionale).

2. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione programmatica della Consulta per l'anno 2022

L'articolo 8, comma 7, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm., nonché l'art. 15 del Regolamento interno dell'Organismo prevede che, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio Regionale, cioè nei mesi di luglio, agosto e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno, la Consulta predisponga una relazione sull'attività da svolgere per l'annualità successiva e definisca con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale il proprio fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario riguardante anche le attività connesse.

In ossequio a tale previsione normativa già nel corso della quattordicesima seduta (tenutasi in data 26.07.2021; cfr. relativa verbalizzazione) la Consulta, dopo aver convenuto « ... *sul dato fattuale che - per effetto della pandemia, delle misure di contenimento del contagio e dell'avvicendamento della legislatura regionale - il programma di attività previsto per il 2021 non si è potuto realizzare ... per tale ragione il programma di attività per il 2022 deve assumere come punto di partenza quello non realizzato, aggiornato con le ulteriori iniziative che la Consulta intende promuovere (es. quaderni giuridici della Consulta)*», ha affidato al componente Avv. Santonastaso « ... *l'incarico di relatore sul programma delle attività per il 2022 ...*», di talché rinviando la discussione e l'approvazione della medesima alla prima seduta dopo la pausa estiva, in occasione della quale « ... *sarebbe opportuno avere un confronto con il Direttore Generale per le Risorse umane, finanziarie e strumentali e con il Capo di Gabinetto del C.R. Pertanto in prossimità della seduta si provvederà ad informarli onde consentire loro di dare un eventuale contributo alla discussione sul tema*». Sicché, nella seduta del 14.09.2021, dopo adeguata discussione, la Consulta ha approvato la Relazione¹⁶ approntata dal relatore Avv. Santonastaso, ha stabilito che il documento fosse trasmesso all'Ufficio di

¹⁶ Il cui testo è il seguente:

«RELAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SUL FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2022

(ex art. 8, comma 7, L.R. Campania n. 25/2018 e ss.mm.)

Premessa

Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto della regione Campania, il Consiglio Regionale, nella seduta del 23/7/2018 ha approvato e, in seguito, il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la L.R. n. 25/2018 (rubricata "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania"), pel tramite della quale è stata appunto costituita, con puntuale declinazione delle relative funzioni, la Consulta di Garanzia Statutaria, quale organo di alta consulenza giuridica e di garanzia, della Regione Campania.

Necessita ricordare che la legge istitutiva n. 25/2018, all'art. 8, comma 2, espressamente abbia stabilito che "Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. **A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta.** Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali".

Come ampiamente segnalato nel corso delle due Relazioni annuali sull'attività della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania per gli anni 2019 e 2020, dapprima i forti ritardi accumulati nel primo anno di vita dell'Organismo (cagionati dall'oltremodo tardiva assegnazione delle unità di personale previste, problematica risoltasi dopo oltre un anno dal di esso insediamento), poi la non particolare cura per la risoluzione delle volta per volta pur partecipate necessità istituzionalmente programmatiche e di fabbisogno della Consulta (siccome registratasi nel corso del primo anno "COVID-19" 2020, peraltro contraddistinto dallo spirare del mandato della precedente rappresentanza consiliare e dal di essa rinnovo autunnale), hanno per cause quindi esterne ad essa rallentato la piena operatività del medesimo Organismo, che, tuttavia è riuscito ad adempiere a tutte le pervenute richieste di parere, di queste in modo sempre legittimo riscontrando anche quelle inammissibili e/o improcedibili.

Il fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario della Consulta per l'anno 2022

Dopo aver svolto un'ampia azione al servizio degli organi della Regione Campania, oltre che studio su oltremodo rilevanti aspetti della legislazione regionale, si pone adesso la necessità di procedere, ex art. 8, comma 7, L.R. Campania n. 25/2018 e ss.mm., nonché a mente degli atti da ossequiarsi e tempestivamente predisporre in relazione all'adozione del bilancio del Consiglio Regionale, alla predisposizione del **Programma di attività 2022**, individuando puntualmente gli interventi e le finalità che la Consulta di Garanzia intende realizzare nel puntuale espletamento delle sue proprie funzioni istituzionali.

In particolar modo, appare necessario insistere nell'attività di informazione e sensibilizzazione di tutti gli Organi regionali (Comuni, Province, Aziende Sanitarie ecc.) circa le funzioni proprie della Consulta e sulla possibilità di rivolgere alla stessa richieste di pareri circa l'interpretazione e la corretta applicazione di normative, che, in qualsiasi modo, possano incrociare in contrasto le previsioni dello Statuto della Regione Campania.

Ciò andrà realizzato sia attraverso una **puntuale comunicazione istituzionale** (siccome già disimpegnata dalla Consulta), oggi strumento indispensabile per il buon funzionamento e la conoscibilità dell'azione svolta al servizio degli Organi regionali, sia attraverso la **predisposizione e la stampa di materiale divulgativo**.

Sotto questo profilo sarà opportuno **potenziare**, anche con particolare riguardo al profilo tecnologico e dell'informatizzazione, **l'ufficio e la Struttura di supporto della Consulta**.

Non di meno, l'azione che l'Organismo ha già programmaticamente intrapresa e che intende risulti più incisivamente e concretamente oggetto di approfondimenti e di confronti scientifici, anche a carattere nazionale, verterà su importanti, in specie per ontologicamente attuale interesse, tematiche giuridiche.

In particolare, ci si propone di organizzare una **serie di convegni su alcuni temi** che investono le competenze della Consulta di Garanzia Statutaria alla luce delle recenti riforme in atto.

In primo luogo, si è prevista l'organizzazione di un **incontro a carattere seminariale sul Ruolo degli organi di garanzia e autonomia regionale**, volto non solamente a far conoscere agli amministratori pubblici la funzione svolta dalla Consulta, ma anche a tracciare un bilancio sullo stato dell'assetto normativo relativo alla Campania.

Altra importante attività, che ci si è proposti di porre in essere, è la **creazione di una collana di pubblicazioni denominata Quaderni della Consulta**, che avrà lo scopo di costituire uno strumento di dibattito scientifico sulla legislazione regionale e sulle istituzioni amministrative, aperta al contributo di giuristi, amministratori ed esponenti della politica.

Si è poi prevista una **giornata di studio sul tema della democrazia partecipativa** attraverso l'istituto del referendum, tema, questo, che pure ha già formato oggetto di valutazione da parte della Consulta in sede pareristica.

Nondimeno di fondamentale utilità sarà la **pubblicazione degli atti dei lavori e dei convegni svolti**, non solo affinché non si perda la memoria delle importanti iniziative realizzate, ma anche perché queste pubblicazioni potranno essere utilizzate quale strumento di supporto d'informazione e conoscenza nei campi dell'amministrazione e del diritto.

A breve, non appena possibile la ripresa in più assoluta sicurezza dell'attività, si procederà ad **ospitare presso l'ufficio della Consulta una serie di studenti magistrali degli atenei della Campania, che svolgeranno uno stage**, partecipando, sotto la guida del Dirigente-Segretario, alla formazione dell'iter istruttorio riguardanti le pratiche sottoposte all'ufficio.

Anche sotto questo profilo il potenziamento informatico e tecnico al servizio della Struttura di supporto, oltre che la presenza di un'adeguata biblioteca tematica, si prefigura quanto mai urgente e utile.

Alla luce di quanto premesso, fermo restando che, nel corso della realizzazione del programma proposto, potranno emergere elementi o modifiche, anche normative, in potenza comportanti l'esigenza di porre mano ad alcune variazioni, si riassumono sinteticamente nel seguente prospetto le attività che s'intendono realizzare, ed il costo presuntivo per ognuna di esse.

Attività	euro
Editing e pubblicazione di brochure informativa su attività della Consulta e possibilità di consulenza offerta agli amministratori pubblici della Regione Campania	3.000
Seminario di studi sul Ruolo degli organi di garanzia e autonomia regionale	5.000
Pubblicazione dei primi due numeri dei Quaderni della Consulta	6.000
Convegno Democrazia partecipativa e istituto del Referendum	5.000
Tavola rotonda con amministratori degli Enti locali regionali sulle funzioni della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania	3.000
Acquisto libri, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della struttura	8.000
Pubblicazione atti dei convegni organizzati	10.000
Totale	40.000».

Presidenza per il confronto previsto dalla legge istitutiva e ha convenuto sulla opportunità che il proprio Presidente potesse avere un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale per concordare quanto d'occorrenza veicolante concreto riscontro.

3. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione annuale della Consulta per l'anno 2021.

La Consulta, in particolare durante il quarto e ultimo trimestre del c.a. ha curato di progressivamente effettuare dinamica e puntuale ricognizione del complessivo novero delle attività da essa disimpegnate e perfezionate in una frazione temporale e in un contesto ambientale davvero ancora straordinariamente inedito (in specie per le governativamente adottate misure di distanziamento sociale), quale indubbiamente e ontologicamente è appunto stato quello determinato dalla ancora profondamente e drammaticamente sofferta emergenza sanitaria da COVID-19.

Di talché la Consulta ¹⁷ è riuscita, anche con tempestività, a predisporre, approvare e trasmettere pure la presente Relazione annuale, la lettura della quale potrà offrire uno spaccato del vissuto di un Organismo collegiale di livello regionale, che, quandanche di affatto risalente costituzione, quindi non ancora approdato a condizioni di pieno rège, ha comunque dimostrato di riuscire a far egregiamente fronte a qualsivoglia tipo di impedimento straordinario paratosi innanzi all'ordinario suo proprio funzionale esercizio, *ex se* non già semplice, poiché volta per volta chiamato a misurarsi con lo stratificato logistico e legal/giuridico tecnicismo burocratico/amministrativo, siccome integrato non solo da normativamente tipizzate molteplici fasi endoprocedimentali e da altrettanto positivizzati in modo differente plurimi atti provvedimental/deliberativi, ma anche da imprevedibili variabili, anche di profilo riconducibile ad aspetti prettamente umani, fisiologicamente appartenenti alla sana dialettica scaturente dall'indirizzo politico fondato sulla sovrana volontà popolare.

¹⁷ Che, ricorre il caso di rammentare, è Organismo (non Organo), quindi funzionante solo con il possesso di rilevanti requisiti e con l'ossequio di particolari condizioni (perché, *ex lege*, è prefissato come funzionante solo nella di esso pluriarticolata funzionale composizione data da una componente collegiale/consultiva, *id est* la Consulta, da cui il medesimo Organismo prende il nome, e da una componente burocratica/amministrativa (la Struttura di supporto, con il Dirigente della quale che non può mancare alle sedute della Consulta nelle vesti di Segretario verbalizzante).

CAPITOLO III

LE ATTIVITÀ DI ALTA CONSULENZA GIURIDICA DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA NELL'ANNO 2021

I TRE RISCONTRI A APPOSITE RICHIESTE APPROVATI DALLA CONSULTA

1. Sommario inquadramento tematico e temporale dell'attività di alta consulenza giuridica disimpegnata dalla Consulta di Garanzia Statutaria dagli inizi dell'anno 2021 e fino a tutto il 20.12.2021

Nel corso dell'anno 2021 sono state avanzate, in tutto, **tre** richieste di parere alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania e, segnatamente:

- 1) la prima, a cura e firma del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Dott. Gennaro Oliviero, siccome dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania accusata via mail il 03.02.2021, oggettivata «*Proposta di legge regionale "Disposizioni per la disciplina dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione"*», con relativi allegati;
- 2) la seconda, a cura e firma del Presidente/Capo del consiliare Gruppo della «*Lega Salvini Campania*» in Consiglio Regionale della Campania, l'On. Avv. Giampiero Zinzi, dapprima acclarata al prot. 3502/e del 9/3/2021, oggettivata «*richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 23 luglio 2018, n. 25*», infine in data 31/3/2021 (prot. 4739/e) recapitata via mail alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, riguardante *la problematica interpretativa* circa i modi di elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari riservate all'opposizione, con particolare riferimento alle Commissioni consiliari speciali e di inchiesta, e cioè se debba in tali casi trovare applicazione, o meno, il meccanismo del cd. voto «separato» (limitato ai soli componenti dell'opposizione in seno all'Organo consiliare);
- 3) la terza, a cura e firma del Presidente della 1^a Commissione Permanente Affari Istituzionali, Dr. Giuseppe Sommese, dapprima acclarata al prot. n.0004866/i del 02.04.2021 di vari Uffici regionali, infine così in data 12.04.2021 pervenuta alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, riguardante proposta di «*Modifica della Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)*». Reg. Gen. n.42» e, quindi, «*... richiesta alla Consulta di una valutazione sull'opportunità e la coerenza di introdurre nella Legge Statutaria quanto contenuto nella proposta di legge in esame*», cioè integrazioni all'art. 4, comma 1, ed all'art. 7, comma 2, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, sostanzianti il vigente Statuto della Regione Campania; «*Segnatamente, al primo — che, nella sua*

attuale formulazione, testualmente recita: “La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività” — si propone di aggiungere un ulteriore periodo dal seguente tenore letterale: “Richiede, inoltre, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future”, mentre al secondo — che testualmente recita: “La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale” — si propone di aggiungere, prima del punto, la locuzione: “adottando i principi dello sviluppo sostenibile”.

Orbene, per il rilascio dei pareri relativi a tali avanzate richieste la Consulta ha impiegato

- per l’informale reperimento della conferente documentazione (anche di quella eventualmente non posta a corredo delle richieste),
- per disposta e perfezionata audizione di soggetto legittimato a rendere chiarimenti,
- per lo studio curato volta per volta dal nominato relatore,
- per la discussione dei profili e degli aspetti giuridici rispettivamente posti alla necessaria, approfondita, indagine della Consulta da parte del relatore,
- per il recepimento, da parte del medesimo relatore, della *summa* dell’indirizzo giuridico formatosi all’esito della detta collegiale discussione per l’iniziale stesura della bozza di parere,
- per il volta per volta rispettivo esame di tale bozza,
- infine, e al netto del sempre verificatosi ulteriore necessario intervento emendativo (in modifica e/o integrazione) dell’ultima ora, per la collegiale lettura ed approvazione del parere richiesto, nn. 6 collegiali sedute, di cui quelle del 08.02.2021, del 22.02.2021, del 09.03.2021, del 26.03.2021, del 12.04.2021 e del 23.04.2021 dedicatamente utilizzate per la istruzione, trattazione e approvazione relative agli esitati riscontri rispettivi con riguardo alle tre avanzate richieste di parere.

2. In particolare, circa la prima richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 08.02.2021 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Con riguardo alla prima richiesta di parere, in data 03.02.2021 avanzata alla Consulta dal Presidente del C.R., l’On. Dott. Gennaro Oliviero, siccome già richiamata nel paragrafo che precede, essa si è *illico et immediate* manifestata particolarmente interessante, in primo luogo perché formalmente e sostanzialmente vertente

su un quesito riguardante la disciplina di funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione tanto dell'U.P. del C.R. quanto di Commissioni e di Gruppi consiliari, quindi concernente, per significativi versi, "il cuore" del logistico/tecnico funzionamento del potere di indirizzo politico esercitato dai competenti Organi del C.R.. Pertanto, la questione dalla Consulta è stata affrontata e definita con oltremodo tempestivo riscontro del 08.02.2021, del quale relatore è stato il Presidente del medesimo Organismo, il Prof. Avv. Alfonso Furgiuele. Si opera rinvio alla qui sottostante annotazione per poter riscontrare, in significativo stralcio, il come la Consulta abbia inteso regolare al riguardo la materia dedotta alla sua cognizione.¹⁸

¹⁸ " ... Circa il contenuto ..., recante rubrica « ... disciplina dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione », si compone di quattro articoli. L'art. 1 (« Oggetto e finalità »), che consta di un unico comma, stabilisce che « 6/; organi politici del Consiglio Regionale », vale a dire il di codesto Presidente, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi e le Commissioni Consiliari (con riconducibile riferimento, rispettivamente, agli artt. 36, 37, 40 e 41 dello Statuto Regionale), nell'ambito dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta al Consiglio stesso (di cui all'art. 26 dello Statuto), 1 si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico (di cui agli artt. 4 e 14 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), « di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale ». L'art. 2 (« Disciplina ») si compone di tre commi, il primo dei quali prevede, testualmente, che « L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale procede con disciplina di dettaglio [da adottarsi mercé apposita deliberazione; n.d.r.] ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti da l Capo II del decreto legislativo 165/2001 in particolare dagli articoli 4 e 14 in coerenza con quanto stabilito al comma 12 della legge regionale 1/2012 ». Il secondo comma prevede, poi, che « Al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensiva [così nel testo; n.d.r.] dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonchè le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici ». Il terzo comma prevede, infine, che « L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, con la deliberazione di cui al comma 1, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto per la medesima categoria e livello, a l persona le di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL ». L'art. 3 (« Norma finanziaria ») dispone che la detta « legge non comporta oneri aggiuntivi ». L'art. 4, infine, dispone l'« entrata in vigore » della stessa « il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ».

Circa la (potenziale) legittimità e/o plausibile proponibilità ... " .

Quanto de quo "(e, segnatamente, il di codesto art. 2) appare conforme tanto alle disposizioni statutarie della Regione Campania, quanto a quelle della normativa statale prese a riferimento per la sua redazione. Compiutamente e diligentemente, benvero, in esso si opera esplicito rinvio agli artt. 4 e 14 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (« Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »). L'art. 4, al comma 4, fa espresso divieto alle Amministrazioni pubbliche, i cui Organi di vertice non siano, direttamente o indirettamente, espressione di rappresentanza politica, di istituire uffici di diretta collaborazione, di tal guisa implicitamente, ma chiaramente, lasciando intendere che tali uffici ben possano, invece, essere istituiti da pubbliche Amministrazioni, i cui Organi di vertice siano, direttamente o indirettamente, espressione di rappresentanza politica e, quindi certamente anche dalle Regioni (tanto più se, poi, si considera che l'art. 90 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 cd. T.U.E.L, recante rubrica « Uffici di supporto agli organi di direzione politica », dispone espressamente, al comma 1, che « il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti disestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni »). L'art. 14 del D. lgs. n. 165/2001 prevede, poi, al comma 2 che i Ministri, per

3. In particolare, circa la seconda richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 23.04.2021 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania

Circa la seconda richiesta di parere, a cura e firma del Presidente del consiliare Gruppo “*Lega Salvini Campania*”, l’On. Avv. Giampiero Zinzi, dapprima acclarata al prot. 3502/e del 09.03.2021, oggettivata «*richiesta di parere ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 23 luglio 2018, n. 25*», indi in data 31.03.2021 (prot. 4739/e) pervenuta alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, già generalizzata nel primo paragrafo del corrente *Capitolo* e riguardante *la problematica interpretativa* circa i modi di elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari riservate all’opposizione, con particolare riferimento alle Commissioni consiliari speciali e di inchiesta, e cioè se debba in tali casi trovare applicazione, o meno, il meccanismo del cd. voto “separato” (limitato ai soli componenti dell’opposizione in seno all’Organo consiliare), la Consulta, relatore il Prof. Avv. Francesco Eriberto d’Ippolito e correlatore l’Avv. Adolfo Russo, dopo approfondita istruttoria (dispiegatasi, tra altro, nel corso di ben quattro sedute, quelle del 09.03.2021, del 26.03.2021 -- integrata, questa, anche da audizione per chiarimenti siccome disposta dall’Organismo e quindi resa dal richiedente Presidente del detto consiliare Gruppo -- nonché del 12.04.2021, nel corso delle quali s’è registrato articolatissimo confronto e dibattito collegiale) nella seduta del 23.04.2021 è approdata alla approvazione del parere laddove, dopo aver in via preliminare

l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico, si avvalgano degli uffici di diretta collaborazione (istituiti con regolamento ex art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400) aventi competenze esclusive di supporto e di raccordo con l'amministrazione, cui sono assegnati (nei limiti stabiliti dal detto regolamento) «dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa» (per i dipendenti pubblici, le amministrazioni di appartenenza dovranno adottare i provvedimenti difuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127). La norma prosegue disponendo, altresì, che «Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale». Esita, quindi, di meridiana evidenza come, dallo scorrere in comparativa lettura l'art. 2” di quanto de quo “e le disposizioni di legge statuali or ora richiamate, il primo ricalchi, pressoché pedissequamente, le seconde, di talché non si intravede, allo stato attuale, alcun profilo di (potenziale) illegittimità della disposizione in esso contenuta, che, pertanto, appare plausibilmente proponibile e pienamente conforme allo Statuto regionale.

Circa le modalità di attuazione” di quanto de quo.

“Alcun dubbio sussiste, poi, in ordine alla competenza funzionale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nel dare attuazione a quanto previsto ...”. “Gli unici vincoli per l'Ufficio di Presidenza sono rappresentati soltanto, per un verso, dall'ammontare dello stanziamento assegnategli dal bilancio (come, del resto, dispone espressamente l'orora evocato art. 26, comma 2) e, per altro verso, dal rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori destinati agli uffici di diretta collaborazione, in conformità alle disposizioni del vigente CCNL”.

soppesato la ricevibilità e la ammissibilità di questa medesima richiesta (secondo il modo di cui alla qui sottostante annotazione¹⁹), nonché dopo aver operato succinta ricognizione, in punto di fatto e di diritto, delle più rilevanti circostanze del caso (anche in tale occasione, per riscontrarne in lettura le conferenti modalità, si opera rinvio alla qui sottostante annotazione²⁰), ha risposto nel merito con considerazioni, che, attesa la di esse inedita rilevanza, si reputa opportuno di ritrascrivere in qui sottostante annotazione²¹).

¹⁹ “A1) In via preliminare, circa la materia integrante la richiesta di parere. La richiesta de qua, che abbiasi per qui ritrascritta, si compone della nota di trasmissione, recante il numero di protocollo e la sottoscrizione dell’On. Avv. Gianpiero Zinzi, nella qualità di Presidente del Gruppo Regionale “Lega Salvini Campania”. A2) Ancora in via preliminare, circa la ricevibilità e l’ammissibilità della richiesta di parere. Preliminarmente si osserva che la richiesta de qua è senz’altro ricevibile per i motivi da questa Consulta già ampiamente esposti nei precedenti pareri n. 1/2019, n. 2/2019 e n. 3/2019 ed ai quali integralmente si rinvia, con riguardo sia alle modalità di presentazione della richiesta stessa, sia all’ormai definitivamente acclarata natura di organi dell’Amministrazione regionale dei Gruppi consiliari. Per ciò che, poi, concerne l’ammissibilità, nel merito, della richiesta medesima, si osserva che questa agevolmente si evince da quanto disposto dall’art. 57, comma 2, dello Statuto regionale, il quale, nella sua parte iniziale, dispone che «La Consulta di garanzia statutaria esprime parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania», poi richiamato nell’art. 4, co. 1, L.R. 25/2018. Circa, ancora, la ricevibilità della richiesta proposta, è solo il caso di precisare che essa ha meramente natura ermeneutica, non connessa a provvedimenti attualmente all’esame dell’Assemblea consiliare o di altri organi regionali. Tuttavia, anche su questi aspetti la Consulta ha già dichiarato la propria competenza a pronunciarsi (cfr. tutti i pareri precedenti tranne il n. 3/2019, siccome riguardante materia referendaria). Si appalesa in ogni caso del tutto accettabile l’argomento relativo alla perdurante attualità e valenza del quesito (in potenza riproponibile nel tempo futuro) e, nella non sopravvenienza di normative novelle (in specie di rango costituzionale) quatenus opus impingenti al riguardo, anche del presente parere, giacché finalizzato a non più determinare l’insorgenza di incertezza interpretativa”.

²⁰ “A3) Quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale circa le questioni oggetto della richiesta del presente parere. Il quesito proposto attiene al tema relativo ai modi di elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari riservate all’opposizione. Siffatta tematica ha integrato una documentata nota che il Presidente del gruppo consiliare della Lega Campania, Avv. Gianpiero Zinzi, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 23 luglio 2018, n. 25, ha fatto pervenire a questo Organismo all’indomani di un iter istruttorio che s’era caratterizzato, in un primo tempo, dall’invio di una nota a firma del consigliere On. Prof. Severino Nappi, già indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania e, in un secondo momento, dall’audizione dello stesso Presidente Zinzi (celebratasi sull’oggetto del quesito che intendeva proporre alla Consulta). Orbene, l’On. Avv. Zinzi ha indirizzato alla Consulta di Garanzia Statutaria una richiesta di parere nei termini di seguito indicati: “Lo Statuto della Regione Campania ed il Regolamento del Consiglio regionale hanno compiuto una scelta netta nel disegnare e attribuire specifiche prerogative all’opposizione consiliare. Questa scelta, rimarcata sotto vari profili, emerge, con assoluta chiarezza, con particolare riferimento alle Commissioni consiliari speciali e di inchiesta. Infatti, l’art. 31, comma 2, 2° periodo, del Regolamento consiliare ad esse dedicato, nel richiamare quanto previsto dall’art. 44, comma 3, dello Statuto, prevede testualmente che le stesse debbano essere presiedute da un rappresentante dell’opposizione, senza però nulla indicare sulle modalità di elezione. Ad avviso dello scrivente, in questa ipotesi, deve trovare applicazione il meccanismo del cd. voto “separato”, limitato cioè ai soli componenti dell’opposizione in seno all’organismo, in quanto solo tale modalità elettiva consente di evitare che la maggioranza possa interferire nella relativa votazione, facendo convergere i propri voti su di un candidato che, seppur appartenente alla minoranza, risulti a sé più gradito, determinando, in tal modo, un deciso affievolimento della garanzia di una rappresentatività dell’opposizione che sia «effettiva» e non meramente formale”.

²¹ “Il quesito, in buona sostanza, sottolinea che, nelle ipotesi richiamate, la rappresentatività che dovrebbe essere garantita è quella della minoranza e non dell’intero Corpo Elettorale e che tale rappresentatività è assicurata solo se all’elezione concorrono i membri del gruppo di cui il Consigliere eletto è espressione. In questa prospettiva non è possibile trarre elementi a sostegno della tesi proposta dal richiedente, limitativa del diritto di voto dei componenti della maggioranza in Consiglio Regionale, in quanto una regola in tal senso dovrebbe rinvenire un espresso fondamento nella disciplina positiva, altrimenti profilandosi una deroga alla piena partecipazione dei consiglieri all’attività del Consiglio

in cui essi siedono. Lo status del Consigliere Regionale è configurato dall'art. 28 dello Statuto della Regione Campania (L.R. 6 del 28.09.2009), che ne indica la condizione attraverso la descrizione delle prerogative: esercizio delle "funzioni senza vincolo di mandato" (comma 1) e insindacabilità funzionale rispetto alle opinioni e ai voti espressi (comma 6). La norma statutaria, che richiama sostanzialmente le prerogative costituzionali (Cost. 67 e 122, IV comma) poste a tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica (C. Cost. sent. n. 69/1985; in dottrina cfr. L. Paladini, *Diritto regionale*, Padova, 1997, p. 325), è stata redatta in applicazione della legge n. 165 del 2 luglio 2004. Il secondo comma dello stesso articolo 28 dello Statuto regionale precisa che l'acquisizione dello status di Consigliere si perfeziona all'atto della conclusione delle procedure di proclamazione. La regola del divieto di mandato imperativo, prevista dall'art. 67 Cost. per gli eletti al Parlamento, è applicabile anche ai Consiglieri regionali, in ragione della loro valenza rappresentativa rispetto alla comunità regionale di riferimento, come espressamente richiamato dall'art. 4 della citata legge n. 165/2004, che pone questo principio tra quelli fondamentali nella disciplina del sistema elettorale regionale, al quale le Regioni sono tenute a conformarsi nell'esercizio della loro potestà legislativa ex art. 122 Cost., I comma. Sulla scorta del dettato normativo, l'art. 28, I comma, dello Statuto regionale, ha disciplinato lo status dei Consiglieri regionali, che "rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato", al fine di tutelarne l'indipendenza nei confronti dei partiti nelle cui liste sono stati eletti e del Gruppo consiliare a cui hanno aderito. Quindi, il Consigliere regionale non può indirizzare lo svolgimento del proprio mandato a favore di questi ultimi, ma, al contrario, è libero e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, rappresentate solo dalla volontà popolare, espressa attraverso le elezioni. Lo Statuto, nel precisare al primo comma dell'art. 26 che "Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione", stabilisce, attraverso le seguenti disposizioni, specifiche prerogative per l'opposizione consiliare:

- art. 26, comma 4, lett. I) il Consiglio: elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- art. 33, comma 5 (Statuto dell'opposizione): La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all'opposizione;
- art. 35, comma 1 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza): Nella composizione dell'Ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione, proseguendo, al III comma: Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;
- art. 44, III comma (Commissioni d'inchiesta): La presidenza delle commissioni d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione. Anche nel Regolamento del Consiglio regionale non si rileva alcuna esplicita disposizione sull'applicazione del metodo di voto separato tra i criteri posti a garanzia della partecipazione alle Commissioni speciali e di inchiesta delle minoranze consiliari:
- art. 31, comma 2 (Commissioni consiliari speciali): Le Commissioni speciali sono composte secondo le modalità stabilite per le Commissioni permanenti, nei limiti di cui all'articolo 41 dello Statuto. Per la Presidenza si applica l'articolo 44, comma 3 dello Statuto;
- art. 53, comma 4 (Commissioni d'inchiesta): Le Commissioni sono presiedute da un consigliere appartenente alla opposizione. Attraverso la lettura delle richiamate norme è possibile rilevare che l'unica previsione sul metodo di elezione riservata ai componenti dell'opposizione è quella stabilita dal terzo comma dell'art. 35 dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, nel quale, precisando che ogni consigliere vota un solo nome per eleggere i due componenti uno della maggioranza e uno dell'opposizione, si stigmatizza che l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i Consiglieri Regionali, mentre quello passivo, nel caso di specie, è orientato a garantire l'elezione di un componente dell'opposizione secondo la regola del voto limitato. Pertanto, una regola diversa, indirizzata secondo il meccanismo del 'voto separato', qualora fosse stata immaginata dal legislatore regionale, avrebbe dovuto rinvenire un fondamento normativo espresso nello Statuto e nel Regolamento consiliare, nel caso di specie mancante. Una interpretazione orientata nel senso indicato dal parere richiesto sarebbe, pertanto, contraria al fondamento democratico dell'ordinamento regionale, oltre che alla rappresentanza popolare dalla quale discende il mandato elettorale e lo stesso elettorato attivo di ogni Consigliere. Infatti, dal quadro normativo così ricostruito, non si rinvergono dati da cui si possa desumere che i rappresentanti della maggioranza debbano astenersi dalla votazione finalizzata alla designazione del rappresentante di minoranza, né una tale regola potrebbe dedursi in via interpretativa, atteso che una siffatta limitazione dovrebbe riscontrare un espresso fondamento nella disciplina positiva, ponendo una deroga alla piena partecipazione dei Consiglieri all'attività del Consiglio in cui essi siedono. Una interpretazione orientata nel senso del voto separato, in assenza di una espressa previsione Statutaria, sarebbe peraltro contraria al principio democratico (art. 1, secondo comma, Cost.), al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e al principio di adeguata rappresentatività del voto (art. 48 Cost.), comportando una compressione dei principi di piena democraticità e di pluralismo del sistema rappresentativo. Le norme costituzionali

4. In particolare, circa la terza richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 23.04.2021 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania.

Altresì inedita per la fattispecie oggetto di richiesta di parere, come tale a suo modo interessante per svariati aspetti, dalla Consulta è stata ritenuta la terza richiesta di parere, già genericamente evocata nel primo paragrafo del corrente *Capitolo*, siccome integrata da nota a cura e firma del Presidente della consiliare 1^a Commissione Permanente Affari Istituzionali, Dr. Giuseppe Sommese, siccome indirizzata alla Consulta e ai Componenti della detta Commissione, al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e, p.c., al Capo dell'Opposizione, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, al Segretario Generale del Consiglio, e al Direttore Generale Attività Legislativa e, così, dapprima acclarata al regionale prot. n. 0004866/i del 02.04.2021, oggettivata «*richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 23 luglio 2018, n. 25*», indi in data 12.04.2021 pervenuta alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania e riguardante proposta di «*“Modifica della Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)”. Reg. Gen. n.42*» e, quindi, «*... richiesta alla Consulta di una valutazione sull'opportunità e la coerenza di introdurre nella Legge Statutaria quanto contenuto nella proposta di legge in esame*», cioè integrazioni all'art. 4, comma 1, ed all'art. 7, comma 2, della legge

evocate come parametro di riferimento riguardano l'astratta possibilità di esercitare il diritto di elettorato in condizioni di parità ed eguaglianza, diritto che sarebbe compreso da una interpretazione orientata in senso limitativo, che finirebbe per violare il principio di cui all'art. 1, Il comma, Cost. e, con esso, l'art. 26 dello Statuto, limitando in modo irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità rappresentato dalla piena valorizzazione del voto e, quindi, il fondamentale principio della sovranità popolare. Ma non solo, in quanto un'interpretazione orientata verso un voto separato, come garanzia di partecipazione dell'opposizione consiliare nelle Commissioni speciali e di inchiesta, finirebbe per recare un regolamento irragionevole dei diversi interessi e valori che vengono in rilievo, senza che si possa rinvenire un'adeguata ratio giustificativa nel perseguimento di concomitanti finalità di interesse generale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. La previsione del voto limitato, strumento di tutela delle minoranze nelle assemblee elettive, lascia intendere che il legislatore regionale abbia voluto assicurare a tutte le forze politiche presenti in Consiglio la possibilità di scegliere un componente a sé gradito, valorizzando l'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto. In tal senso milita anche la previsione della normazione "rafforzata" data dal D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), richiamata in senso contrario nella richiesta di parere, pur nella piena consapevolezza che tale norma abbia rilevanza esclusivamente per gli Enti Locali territoriali e non per le Regioni. Anche in questo caso il legislatore, all'art. 27, comma 2, si è premurato di prevedere, per le sole Comunità Montane, il sistema del voto limitato, quale strumento di tutela delle minoranze, sistema di cui il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con parere del 08.06.2005, ha inteso fare applicazione analogica per le Unioni di Comuni, sulla scia dell'ordinanza n. 223/2000 del T.A.R. Lombardia, Milano, che ha disposto «la presenza di un esponente politico della minoranza - quale essa sia - nel ruolo rappresentante comunale nell'Unione dei Comuni è idonea di per sé a salvaguardare il fisiologico ruolo dell'opposizione e, quindi, la tutela della minoranza, restando irrilevante, quindi, che l'esponente della minoranza possa essere eletto anche con i voti della maggioranza». Deve, quindi, concludersi che, come le minoranze consiliari concorrono all'elezione dei componenti delle maggioranze, così da rafforzare l'investitura dei membri dell'Assemblea regionale, così è per l'inverso, come nel caso di elezione limitata ad una sola di tali componenti secondo le previsioni statutarie, dovendosi quindi ritenere correttamente applicata la regola del voto limitato e non del voto separato».

regionale 28 maggio 2009, n. 6, sostanzianti il vigente Statuto della Regione Campania; «*Segnatamente, al primo — che, nella sua attuale formulazione, testualmente recita: “La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività” — si propone di aggiungere un ulteriore periodo dal seguente tenore letterale: “Richiede, inoltre, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future”, mentre al secondo — che testualmente recita: “La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale” — si propone di aggiungere, prima del punto, la locuzione: “adottando i principi dello sviluppo sostenibile”.*

Al riguardo la Consulta ha affidato al componente Avv. Domenico Santonastaso, quale relatore, il compito di approfondire la sopra *summatim* enucleata richiesta di parere, che, come evincesi *ictu oculi*, per la di essa indiretta, ma comunque potenzialmente novante, “carica normativa”, è *ex se* risultata anche vettrice delle iniziative che il medesimo Organismo ha inteso assumere nel corso del c.a. e delle quali già s’è diffusamente qui trattato sub paragrafo “1.D)” del Capitolo II.

Sicché, nel corso della seduta del 23.04.2021, dopo l’illustrazione del relatore, la Consulta ha approvato il riscontro all’uopo da rendere, e tanto ha reputato di disimpegnare nelle forme e nella sostanza, integranti anche, a propria volta, espressa “richiesta” formulata in calce allo scritto) meglio percepibili sol che si scorra in lettura quanto in via estensiva testualmente si ritrascrive nella qui sottostante annotazione.²²

²² «Con riguardo alla sopra riferita richiesta, la Consulta riscontra previamente quanto segue.

A) In via preliminare, circa la materia oggetto della richiesta di parere.

La richiesta de qua, che deve ritenersi qui trascritta, è integrata dalla nota “Riferimento”, recante il numero di protocollo e la sottoscrizione del Dr. Giuseppe Sommese n.q. di Presidente della 1^a Commissione Permanente Affari Istituzionali”. Benché essa non rechi nell’oggetto alcun’altra specificazione, se non che trattasi di «richiesta di parere ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25», nella sostanza, per il tramite della stessa, si richiede a questa Consulta un parere in ordine alla proposta di legge attualmente all’esame della detta Commissione, recante la rubrica «“Modifica della Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)”. Reg. Gen. n.42», curando di specificare che «Nel procedere all’analisi del testo la Commissione, all’unanimità, ha ritenuto opportuno sottoporre a codesta Consulta, ai sensi della normativa in oggetto, una valutazione sull’opportunità e la coerenza di introdurre nella Legge Statutaria quanto contenuto nella proposta di legge in esame», nonché di accludere il testo della proposta, integrante allegato alla nota prot. n. 0001872/u del 08.02.2021, a cura e firma del Presidente del Consiglio Regionale, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della 1^a Commissione Consiliare Permanente, ai Consiglieri Regionali ed alla U.D. Studi Legislativi e Documentazione, ed alla nota prot. n. 0001797/i del 05/02/2021 (prot. n. 37/SP), a cura e firma del Consigliere Fulvio Frezza.

La proposta di legge concerne modifiche ed integrazioni da apportare all’art. 4, comma 1, ed all’art. 7, comma 2, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, integrante il vigente Statuto della Regione Campania. Segnatamente, al primo — che, nella sua attuale formulazione, testualmente recita: «La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività» — si propone di aggiungere un ulteriore periodo dal seguente tenore

letterale: «Richiede, inoltre, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future», mentre al secondo — che testualmente recita: «La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale» — si propone di aggiungere, prima del punto, la locuzione: «adottando i principi dello sviluppo sostenibile».

A siffatte proposte di integrazione normativa segue una breve, ma ben articolata, relazione, che cura di evidenziare come la proposta di legge in parola sia dettata dalle esigenze, proprie anche della Regione Campania, di:

- a) garantire lo sviluppo sostenibile, quale presupposto della equità intergenerazionale, così che il pianeta non abbia ad essere consegnato alle generazioni future in condizioni peggiori di quelle attuali;
- b) dare, consequenzialmente, attuazione alla Strategia dell'Unione Europea, adottata a Göteborg nel 2011, per lo Sviluppo Sostenibile, attraverso l'adozione di misure concrete volte alla realizzazione: della sostenibilità economica, che riguarda la capacità di un sistema economico di produrre reddito e lavoro in maniera duratura; della sostenibilità ambientale, che interessa la tutela dell'ecosistema e il rinnovamento delle risorse naturali; della sostenibilità sociale, che è la capacità di garantire che le condizioni di benessere umano siano equamente distribuite;

e tanto anche sulla base dei dati ISTAT dal 2016 al 2019, che indicano in notevole aumento il numero di famiglie, in particolare della Campania, in condizioni di difficoltà economica, a fronte di una sensibile diminuzione della spesa pubblica in favore delle stesse famiglie e dei bambini.

La relazione prosegue segnalando, altresì:

- a) l'adozione, nel 2015, della c.d. "Agenda 2030" da parte dell'ONU, integrante un programma d'azione per le persone, per il pianeta e per la prosperità, che ingloba 17 obiettivi, legati a 169 traguardi da raggiungere, raggruppati nelle cc.dd. "cinque P": Persone (eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza); Prosperità (garantire vite prospere e piene in armonia con la natura); Pace (promuovere società pacifiche, giuste e inclusive); Pianeta e Partnership;
- b) il rapporto BES 2019, secondo cui la Campania registra, rispetto alla media nazionale, valori molto bassi in particolare relativamente agli indici "Qualità dei Servizi", "Occupazione", "Reddito e disuguaglianza", "Innovazione e ricerca", "Soddisfazione per la Vita" e "Relazioni Sociali".

La richiesta si conclude, quindi, evidenziando come la proposta di legge de qua miri «ad ottenere una maggiore equità generazionale e sviluppo sostenibile tendente ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per sensibilizzare la cittadinanza in merito ai principi di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente».

B) Ancora in via preliminare, circa l'ammissibilità, o meno, della richiesta di parere.

Con riguardo all'ammissibilità della riferita richiesta di parere, si osserva che la materia integrante il suo merito la rende non ammissibile ad essere scrutinata dalla Consulta di garanzia statutaria della Regione Campania, cui è stata destinata; e ciò in base al tenore letterale derivante dal combinato disposto dell'art. 57, comma 2 (primo periodo), dello Statuto regionale, con l'art. 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 e ss.mm.; benvero, ed a rigore, l'inammissibilità deriva dalla "combinata" circostanza che:

- a) la or ricordata disposizione normativa statutaria dispone, testualmente, che «La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato»;
- b) le conseguenti previsioni normative, appunto integranti la detta legge regionale istitutiva di questa Consulta, dispongono, poi, e rispettivamente, che «La Consulta esercita le funzioni assegnate dall'articolo 57 dello Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare: a) esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali; b) esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali; c) esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; d) delibera sull'ammissibilità dei referendum regionali», e che «La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali su richiesta di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania».

Non vi è, quindi, chi non veda che l'attuale normazione, statutaria e legislativa di riferimento, non consente a questa Consulta di esprimere formali pareri anche sulla materia integrata da proposte di legge, nel cui ambito è certamente

da annoverare la richiesta a cui qui si fa riferimento; di talché la Consulta, pur sostanzialmente condividendo lo spirito e la lettera della proposta di legge in argomento, per come formulata, altro non può fare che dichiarare formalmente inammissibile la richiesta di parere pervenutale a cagione dell'or ora segnalato vuoto normativo, e tanto in ragione del precipitato applicativo derivante dal ben noto brocardo secondo cui «ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit».

C) Considerazioni a margine.

A prescindere dalla inammissibilità della richiesta di parere testé dichiarata, quanto al merito della stessa (nota 1: che, in entrambi i casi proposti, in estrema sintesi concernono la propositiva affermazione di principi, tra di essi stessi anche interdipendenti, che si appalesano di oggettiva impingenza trasversale rispetto a qualsivoglia settore e/o materia oggetto di potenziale normazione regionale -- ex art.117 Cost. -- e, quindi, di consequenziale provvedimento amministrativo) la Consulta non può, tuttavia, esimersi dal rimarcare che, laddove la sopra richiamata legislazione regionale di riferimento lo avesse consentito, il riscontro non avrebbe potuto integrare altro se non un parere di segno favorevole, atteso che la proposta di legge in parola si appalesa del tutto conforme:

- 1) non soltanto ai principi fondamentali promananti dalla Costituzione Repubblicana (nota 2: in particolare, a quelli preveduti dagli artt. 2 – solidarietà -- 3 e 4, primo periodo – effettività --, 10 -- armonizzazione con il diritto non nazionale --, nonché da quelli alla previsione dei quali è dedicato tutto il di essa Titolo III -- rubricato “Rapporti economici”; cfr. gli artt.35-47, in particolare il terzo comma dell’art.41), primo fra tutti quello della solidarietà sociale,
- 2) ma anche in sintonia con la normazione statale (nota 3: il c.d. Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, ideato a valere per i sei anni successivi alla sua approvazione -- in questi compreso il 2021 --, ma che, in sostanza, indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia, per l’anno finale -- 2026 -- del Programma Next Generation EU) e sovranazionale-europea in corso di elaborazione e/o di approvazione (nota 4: il c.d. Recovery Plan, Recovery Fund, nonché, ispirati in particolare -- ma non solo -- ai principi della Carta di Nizza, i progetti integranti il c.d. Programma Next Generation EU, quest’ultimo ideato per valere fino al 2026, anche se a livello comunitario e nazionale si sta seriamente pensando a cosa puntare a realizzare per il 2030 e il 2050, anno in cui l’Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette di CO2 e gas clima-alteranti. Benvero, la Commissione Europea ha adottato il 22.04.2021 un ambizioso pacchetto completo di misure intese a favorire i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l’U.E., che va sotto il nome di “finanza sostenibile” e “tassonomia”. Tali attività costituiranno un elemento cardine del c.d. Green Deal, per la promozione di investimenti appunto sostenibili finalizzati a conseguire obiettivi di neutralità climatica, in funzione del quale scopo, e nella definizione di quali attività economiche siano pertanto più elettive, la Commissione Europea ha previsto la revisione della Non-Financial Reporting Directive -- NFRD --, che prende ora il nome di Corporate Sustainability Reporting Directive. In sostanza, si punta ad estendere gli obblighi UE d’informativa sulla sostenibilità a tutte le grandi imprese e alle società quotate; in tal modo circa 50 mila imprese dovranno conformarsi ai nuovi standard, rispetto alle attuali 11 mila. All’uopo, la Commissione Europea ha proposto di elaborare norme separate e proporzionate per le p.m.i., che dovranno essere specificate negli atti delegati -- da adottare entro il 31.10.2023 e che entreranno in vigore dal gennaio 2026),
- 3) e, ancora, in perfetta linea con le misure già adottate a livello nazionale (nota 5: i vari DD.PP.CC.MM. del 2020 -- di matrice del II Governo Conte --, rispettivamente cc.dd. “Ristori”, “Rilancio”, “Semplificazioni” e, da ultimo, il D.L. c.d. “Sostegni” del c.a. 2021 -- di matrice del Governo Draghi --) e, pure in tal caso, sovranazionale (nota 6: il Programma SURE).

In ogni caso il tutto, fronteggiando l’aumento della disegualianza (nota 7: che, pur attenuato dalle reti di protezione presenti nel nostro sistema di sicurezza sociale, determina, però, che il medesimo si mostri sempre più squilibrato, non riuscendo a “proteggere” a sufficienza alcune fasce di cittadini lavoratori, quali, ad esempio, quelli con impieghi a tempo determinato e/o quelli costituenti il c.d. popolo delle partite IVA, cioè i lavoratori autonomi), risulta univocamente finalizzato a consentire a ciascuno degli Stati membri dell’U.E. di superare e, quindi, di affrontare opportunamente e risolvere, in dinamica progressione, in primo luogo la gravissima crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19 (nota 8: che in Italia si prevede che non accadrà prima della fine del 2022, e in un contesto in cui, ancor prima della pandemia, affatto recuperati erano stati gli esiziali effetti delle crisi del 2008-09 e del 2011-13) e poi le questioni che risultano ancora ostative al perfezionarsi della costruzione di un’Unione Europea sempre più integrata, e ciò in modo da approdare a un governo e ad un bilancio pubblico talmente comune da essere capace di sostenere i Paesi in difficoltà anche nei periodi di recessione. In tale contesto, la finalità che persegue la riferita iniziativa di quatenus opus novellare lo Statuto regionale (in sostanza e forma introducente, nella parte dei principi ispiratori dell’azione legislativa,

politico/istituzionale, nonché amministrativa, della Regione Campania, il principio dello sviluppo sostenibile quale ineludibile e anche coerente e conforme agli indirizzi normativi nazionali e sovranazionali) si soppesa come assolutamente lodevole, ed anzi ontologicamente necessaria.

Ad ogni buon conto, tanto la finalità, quanto la lettera, che caratterizza la riferita iniziativa di quatenus opus novellare lo Statuto regionale, in entrambi i casi proposti non presenta elementi di antinomico e/o contraddittorio contrasto con alcuna disposizione di quest'ultimo, anzi perfettamente:

- 1) si armonizza-erebbe e compendia-erebbe con la lettera e gli effetti di cui ai principi enucleati nelle disposizioni del suo Titolo I, in particolari con quelli previsti nell'art.1 (comma 1, primo e terzo periodo; comma 2, primo, secondo e quarto periodo), nell'art.4 ((commi 1 e 2; al riguardo si soggiunge che perfettamente inerente e puntuale (nota 9: Sia per la posizione opzionata nell'articolato testo normativo vigente, che per la materia, per quanto di ragione evidentemente trattandosi della propositiva enunciazione affermativa di un principio) con il dettato dell'attuale comma 1, allo stato ancora costituito da un solo periodo, risulta-erebbe la testuale formula (nota 10: che da parte proponente è stata confezionata per la prima delle ventilate novelle statutarie) del suo secondo periodo)), nell'art.5 (in particolare comma 2, primo periodo), nell'art.6 (in particolare nei primi sei commi), nell'art.7 (anche in questo caso, e per le medesime già annotate ragioni riguardanti la formulata novella dell'art.4 dello Statuto, si soggiunge che perfettamente inerente e appropriata con il dettato dell'attuale comma 2 dell'articolo 7, allo stato ancora costituito da un solo periodo, risulta-erebbe la testuale formula del suo secondo periodo) e, infine, con quelli previsti nell'art.8;
- 2) si armonizza-erebbe e compendia-erebbe anche con la lettera e gli effetti di cui ai principi enucleati nelle disposizioni del suo Titolo II, in particolare con quelli previsti negli artt. 9 e 10;
- 3) veicola-erebbe migliore iniziativa legislativa (nota 11: secondo il disposto di cui all'art.11, comma 1, all'art.12, primi quattro commi, nonché all'art.23, comma 6, all'art.24, comma 2 e, soprattutto, nei casi di cui all'art. 26, all'art.47 e all'art.53 dello Statuto) o provvedimentale (nota 12: secondo svariati disposti statutarie), in specie perché, nel costante ossequio di quanto previsionalmente enucleato nel suo Titolo III, nel tempo più dinamicamente e propriamente attuale;
- 4) ausilierebbe, vieppiù,
 - non solo nell'edizione, in concorso con i Comuni, in forma singola o associata, con le Province, con le Città metropolitane e con le Comunità montane, per quanto di ciascuno di tali Enti loro competenza, alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, il tutto nell'esercizio delle funzioni amministrative e del potere regolamentare, nel rispetto della Costituzione, della legge e del suo medesimo Statuto (in particolare, del di questo art.19),
 - ma anche, in attuazione del principio di sussidiarietà, nel favorire la medesima Regione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (secondo quanto previsto dal di esso art. 20).

D) Richiesta

Da tanto par proprio discendere l'opportunità, per scongiurare l'ipotesi che in futuro si replichi ancora l'eventualità della declaratoria di inammissibilità di richiesta di parere per il solo "vuoto normativo" denegante la possibilità, per la Consulta, di esprimersi legittimamente ed in modo formale (appunto con un parere), di integrare le disposizioni normative di riferimento (nota 13: art. 57, comma 2 -- primo periodo --, dello Statuto regionale, nonché, per derivazione, l'art. 3, comma 1, e l'art.4, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 e ss.mm.), tanto di rango statutario che legislativo, siccome richiamate nel paragrafo sopra distinto sub lett. "B)", e ciò, in particolare, mediante la previsione espressa nel corpo normativo della possibilità, per i soggetti legittimati, di richiedere a questa Consulta pareri anche con riguardo a proposte di legge, così da ampliare, utilmente, le funzioni di tale Organismo; e ciò, come ovvio, al solo fine di rendere possibile di contribuire al miglioramento della qualità della legislazione e del agere amministrativo della Regione Campania.

Pertanto, la Consulta qui rivolge cortese

RICHIESTA

all'on. Signor Presidente del Consiglio Regionale perché, ritenuto meritevole, Gli piaccia di:

a) convocare la Conferenza dei Capigruppo consiliari in seduta con (anche) all'ordine del giorno "discussione sulla opportunità di integrativa modifica dello Statuto regionale (id est, l'art.57) e della legge regionale n.25/2018 e ss.mm.

(in particolare gli artt. 3 e 4) con riguardo alla possibilità di ampliare la pareristica funzione della Consulta di garanzia statutaria della regione Campania, laddove previamente e motivatamente chiesto, anche su proposte di legge”;
b) invitare il Presidente, e se ritenuto anche i componenti, della detta Consulta a presenziare alla discussione della Conferenza dei Capigruppo consiliari sul solo sopra cennato punto all’o.d.g..

- o -

La Consulta resta in attesa di gentile riscontro e, comunque, a disposizione degli Organi della Regione per qualsivoglia eventuale ulteriore chiarimento dovesse ancora risultare necessario o anche soltanto ulteriormente utile al riguardo».